

Interreg



Cofinanziato
dall'Unione Europea
Co-funded by
the European Union

Italia - Malta

Cooperazione Territoriale Europea

Programma di cooperazione Interreg V-A Italia - Malta

Regolamento del Comitato di Sorveglianza

Approvato nella prima seduta del Comitato di Sorveglianza svoltosi a Malta l'11/01/2016.

Art. 1 – Quadro Normativo

Gli Stati membri Italia e Malta, in accordo con la Regione Siciliana - Autorità di Gestione del Programma - in seguito alle consultazioni con le Autorità partecipanti al Programma ed in conformità con

- o la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 3898 del 16.06.2014 che stabilisce l'elenco delle Regioni e delle zone ammissibili ad un finanziamento del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nel quadro delle componenti transfrontaliere e transnazionali dell'obiettivo "Cooperazione Territoriale Europea" per il periodo 2014-2020;
- o la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 3776 del 16.06.2014 che istituisce l'elenco dei programmi di cooperazione e indica l'importo globale del sostegno complessivo per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per ciascun programma nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione Territoriale Europea" per il periodo 2014-2020;
- o il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- o il Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di "Cooperazione territoriale europea";
- o il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- o il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7.01.2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi strutturali e d'investimento europei;
- o il Regolamento delegato (UE) n. 481/2014 della Commissione del 4.03.2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione;
- o il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25.02.2014 che approva il modello con il quale i programmi relativi all'obiettivo CTE devono essere predisposti e presentati alla Commissione;
- o la Decisione della CE C(2015) 7046 del 12 ottobre 2015, che adotta il "Programma di cooperazione transfrontaliera INTERREG V – A Italia-Malta " per il periodo di programmazione 2014 - 2020 per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione Territoriale Europea";

hanno stabilito di istituire, nell'ambito del periodo di programmazione 2014-2020 dei Fondi strutturali e d'investimento europei (SIE), un Comitato di Sorveglianza (d'ora in poi CdS) competente per l'attuazione del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Malta.

In linea con i regolamenti sopra citati, qui di seguito vengono stabiliti il mandato ed il regolamento del CdS.

Art. 2 – Membri

- I. Come definito nella sezione 5.3 “Descrizione sommaria delle modalità di gestione e di controllo” del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Malta, il CdS è costituito da un numero uguale di membri italiani e maltesi, aventi diritto di voto secondo quanto di seguito elencato:

Per la **Repubblica Italiana** le seguenti Autorità designeranno i propri membri ed i relativi supplenti

1. un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche di coesione o dell'Agenzia per la coesione territoriale, a seconda degli argomenti all'ordine del giorno;
2. un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (MEF-IGRUE);
3. un rappresentante regionale dell'Autorità Ambientale;
4. un rappresentante regionale referente per le pari opportunità;
5. un rappresentante della Regione Siciliana – Dipartimento della Programmazione;
6. un rappresentante dell'Associazione dei Comuni Siciliani;

Per la **Repubblica di Malta** le seguenti Autorità designeranno i propri membri ed i relativi supplenti

1. un rappresentante del Ministry for European Affairs and the Implementation of the Electoral Manifesto;
2. un rappresentante del Ministry for Finance;
3. un rappresentante del Malta Environmental & Planning Authority (MEPA);
4. un rappresentante del National Commission for the Promotion of Equality (NCPE);
5. un rappresentante del DG Strategy and Implementation, OPS, MEAIM;
6. un rappresentante del Ministry for Gozo.

- II. Alle riunioni del CdS possono partecipare, inoltre, con funzione consultiva e senza diritto di voto, le seguenti Autorità:

- un rappresentante della Commissione Europea;
- un rappresentante dell'Autorità di Certificazione;
- un rappresentante dell'Autorità di Audit;
- i rappresentanti del Segretariato Congiunto;
- un rappresentante dell'Autorità di Gestione dei relativi PO FESR e FEASR 2014-2020 Sicilia e Malta;
- due rappresentanti, uno per la Sicilia e uno per Malta, del partenariato istituzionale;
- due rappresentanti, di cui uno del partenariato socio-economico e l'altro del terzo settore, per ciascuno Stato membro.

- III. La Presidenza del Comitato può inoltre invitare:

- i referenti dei Programmi FSE e FEP che interessano l'area transfrontaliera;
- il valutatore indipendente del Programma;
- esperti per la trattazione di temi specifici.

- IV. Qualora i membri e i supplenti di uno delle Autorità di cui all'articolo 2 (I) del presente Regolamento siano impossibilitati a partecipare a una riunione, questi, entro e non oltre tre giorni precedenti alla riunione stessa, possono comunicare per iscritto al Presidente del CdS e al SC la propria posizione o il proprio parere relativamente ai punti inseriti all'ordine del giorno. Il Presidente del CdS informerà puntualmente tutti gli altri partecipanti della posizione espressa dal membro assente e l'intera comunicazione scritta sarà allegata al verbale della riunione.

- V. In caso d'impossibilità a partecipare, debitamente motivata tanto per il membro titolare quanto per il membro supplente, il membro titolare può delegare per iscritto i suoi poteri ad un sostituto. La delega è circoscritta ad una specifica riunione e deve essere inviata al Presidente del CdS e all'AdG almeno tre giorni prima dello svolgimento della stessa;
- VI. L'AdG deve essere prontamente informata per iscritto e prima dello svolgimento delle riunioni, di eventuali sostituzioni dei rappresentanti dei componenti del comitato.

Art. 3 – Compiti

- I. Il CdS vigila sull'attuazione del Programma di Cooperazione valutandone i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi. In linea con gli Artt. 47, 48, 49 e 110 del Regolamento Generale n. 1303/2013 e con l'Art. 12 del Regolamento CTE n. 1299/2013 si elencano qui di seguito i compiti e le responsabilità del CdS:
- a) esaminare e approvare la metodologia e i criteri per la selezione delle operazioni;
 - b) selezionare le operazioni del Programma di Cooperazione, istituendo eventualmente un apposito Comitato di Pilotaggio, sotto la propria responsabilità e specificando come intende espletarla;
 - c) esaminare e approvare le relazioni di attuazione annuali e finali di cui all'art. 50 del Regolamento generale n. 1303/2013;
 - d) esaminare ed approvare la strategia di comunicazione del programma ed eventuali modifiche della stessa nonché la sua attuazione;
 - e) esaminare ed approvare il piano di valutazione del Programma e le sue modificazioni nonché la sua attuazione ed il seguito dato ai risultati delle valutazioni;
 - f) esaminare ed approvare regole aggiuntive sull'eleggibilità delle spese per l'area di cooperazione (opzione dei costi semplificati - es. flat rate cost) su alcune categorie di spesa al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari del PC;
 - g) esaminare e decidere eventuali proposte di modifica del Programma presentate dall'Autorità di Gestione;
 - h) esaminare il Programma in termini di attuazione e di progressi compiuti nel perseguimento dei suoi obiettivi compreso ogni aspetto che ne ostacoli la realizzazione;
 - i) esaminare i dati finanziari e gli indicatori comuni e specifici del programma, ivi compresi i cambiamenti nel valore degli indicatori di risultato e i progressi verso target quantificati, nonché dei target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 21, paragrafo 1, e, se del caso, dei risultati delle analisi qualitative;
 - j) esaminare tutti gli aspetti che incidono sui risultati del programma, comprese le conclusioni delle verifiche di efficacia dell'attuazione;
 - k) esaminare e decidere in merito a tutte le azioni intese a promuovere la parità tra uomini e donne, le pari opportunità, la non discriminazione, compresa la questione dell'accessibilità per i disabili;
 - l) esaminare e decidere in merito a tutte le azioni intese a promuovere lo sviluppo sostenibile;

- m) formulare osservazioni all'Autorità di Gestione in merito all'attuazione e alla valutazione del Programma, comprese quelle relative alla riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari;
- n) istituire gruppi di lavoro definendo la composizione, finalità, compiti e tempi.

Art. 4 - Processo decisionale

- I. Il CdS dovrà impegnarsi nell'applicare finché possibile il metodo del consenso.
- II. Il CdS è regolarmente riunito quando almeno 6 dei componenti effettivi (3 per ogni Stato Membro), con diritto di voto, sono presenti alla riunione anche attraverso la modalità web conference. La verifica del numero legale dei membri votanti viene effettuata dal Presidente all'inizio della riunione e prima di prendere ogni decisione sui punti all'ordine del giorno.

Art. 5 – Presidenza

- I. Il CdS sarà presieduto alternativamente, nell'ordine, dal Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento regionale della programmazione (o da un suo delegato) e dal Direttore Generale del Funds and Programmes Division, Ministry for European Affairs and Implementation of the Electoral Manifesto Office (o da un suo delegato). I periodi di presidenza avranno ciascuno la durata di un anno di calendario fino alla conclusione del PC INTERREG V – A Italia-Malta.
- II. Il presidente di turno:
 - o coordina gli incontri del CdS;
 - o stabilisce gli ordini del giorno provvisori e definitivi;
 - o assolve ai propri obblighi nel corso delle riunioni (per es. dichiara l'apertura e la chiusura di ciascuna seduta, verifica il raggiungimento del numero legale dei presenti per lo svolgimento delle riunioni, modera la discussione, concede la parola, annuncia le decisioni, garantisce che i punti all'ordine del giorno siano discussi).
 - o in casi eccezionali e motivati può disporre la convocazione urgente del CdS, purché ciascun componente ne venga a conoscenza almeno una settimana prima della riunione.
- III. In virtù del presente Regolamento, il presidente controlla la regolarità dei procedimenti e assume la responsabilità del corretto funzionamento del CdS.
- IV. Il Presidente può sospendere i dibattiti, in casi debitamente giustificati.
- V. La decisione del Presidente è determinante in qualsiasi controversia relativa all'interpretazione del presente regolamento.

Art. 6 – Segreteria del CdS

- I. Le funzioni di segreteria del CdS saranno svolte dal Segretariato Congiunto.
- II. Le responsabilità del Segretariato includono:
 - a) predisposizione della documentazione scritta utile all'organizzazione e allo svolgimento delle riunioni,
 - b) redazione dei verbali delle riunioni;
 - c) risposta a richieste di informazioni sulle attività del CdS avanzate dai componenti del Comitato, sia in formato elettronico che cartaceo.

Art. 7 - Riunioni

- I. Il CdS si riunisce almeno una volta all'anno e, in aggiunta, su richiesta scritta e motivata dell'Autorità di Gestione o di un solo membro effettivo del CdS al Presidente di turno.
- II. Le riunioni del CdS non sono pubbliche e hanno carattere riservato.
- III. Il Presidente di turno convoca la riunione, con il supporto del SC ordinariamente per posta elettronica, chiedendo una conferma di ricezione del messaggio o, in alternativa, per fax, almeno quindici giorni di calendario prima della data prevista per la riunione. Nella convocazione indica l'ordine del giorno proposto, la data, il luogo di riunione, l'orario stimato di inizio e fine dei lavori. Il Presidente di turno può proporre di inserire nuovi punti all'ordine del giorno anche in apertura di seduta, qualora le circostanze lo richiedessero.

Dopo la notifica dell'ordine del giorno, i componenti hanno cinque giorni lavorativi per proporre l'inserimento di nuovi argomenti da includere sotto la voce "Altro", tramite richiesta da inviare al Segretariato.
- IV. I documenti relativi all'ordine del giorno devono essere trasmessi, per posta elettronica, ai componenti del CdS al più tardi dieci giorni di calendario prima della data prevista per la riunione. La documentazione relativa ad eventuali nuovi argomenti proposti dai componenti del CdS o a situazioni eccezionali valutate dal Presidente può essere inviata al più tardi cinque giorni lavorativi prima della riunione.
- V. Le decisioni prese dal CdS verranno pubblicate.

Art. 8 - Regime linguistico

- I. Le lingue ufficiali del CdS sono l'italiano e l'inglese.
- II. Al fine di garantire l'efficienza delle comunicazioni, sarà garantita, su apposita richiesta la traduzione simultanea delle lingue Inglese e Italiana. Il servizio di interpretariato simultaneo sarà finanziato con i fondi dell'assistenza tecnica.

Art. 9 - Verbali

- I. Al termine della riunione del CdS il SC fornirà una sintesi scritta delle decisioni adottate dal CdS, che sarà consegnata a tutti i partecipanti e che sarà pubblicata nei siti di riferimento del programma;
- II. Entro dieci giorni di calendario successivi alla data della riunione del CdS il SC invierà, ordinariamente per posta elettronica, chiedendo una conferma di ricezione del messaggio o, in alternativa, per fax, a tutti i membri del CdS il verbale della riunione redatto in lingua italiana ed in inglese, comprensivo della sintesi scritta delle decisioni adottate e dei pareri dei membri con funzione consultiva nonché la lista dei partecipanti;
- III. Il verbale si intenderà approvato se, entro i dieci giorni di calendario successivi dalla data di trasmissione del verbale, nessun membro del CdS avrà sollevato osservazioni scritte. Trascorso tale termine l'AdG invierà il verbale nella versione approvata.

Art. 10 - Procedura di consultazione scritta

- I. In qualsiasi momento, su richiesta di qualsiasi membro votante del CdS o qualora il Presidente di turno lo ritenga necessario, il CdS può adottare le decisioni con procedura scritta. Il CdS può decidere a mezzo di procedura scritta avviata dall'AdG tramite il SC. I membri del CdS possono esprimere la loro posizione per iscritto, anche a mezzo e-mail o fax, entro e non oltre quindici giorni di calendario successivi alla data di ricezione della comunicazione dall'AdG. La procedura scritta verrà chiusa, su proposta dell'AdG entro il termine dei quindici giorni di calendario successivi alla data di ricezione, dando anche conto di eventuali osservazioni pervenute.
- II. Nei casi ritenuti particolarmente urgenti, su proposta dell'AdG, la procedura scritta potrà essere chiusa, entro il termine di sette giorni lavorativi successivi alla data di ricezione, dando anche conto di eventuali osservazioni pervenute.
- III. Se non pervengono commenti, il Segretariato assumerà che i componenti sono favorevoli alla mozione.
- IV. Il Segretariato, dietro indicazioni del presidente, comunicherà ai componenti del CdS l'esito della consultazione scritta.
- V. A scopo informativo, alla successiva riunione del CdS, il Segretariato informerà i componenti del comitato circa le decisioni prese tramite procedura scritta.

Art. 11 - Imparzialità

- I. In relazione ai compiti del CdS stabiliti dall'art. 4 del presente Regolamento, deve essere garantito che qualsiasi valutazione e/o decisione del CdS sia scevra di pregiudizi e non sia influenzata da interessi di parte di qualsivoglia membro del Comitato stesso. I membri del CdS devono evitare qualsiasi conflitto d'interessi, reale o potenziale. I membri con diritto di voto sono pertanto tenuti a firmare una dichiarazione liberatoria al momento della loro designazione. Inoltre, essi non possono trattare questioni di cui sono direttamente o indirettamente interessati. Le discussioni e la votazione si svolgono senza la presenza dei membri del Comitato che hanno dichiarato un interesse personale su tali questioni.
- II. Ogni membro si impegna, dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza e nel più breve tempo possibile, a informare il presidente del CdS di qualsiasi conflitto d'interessi, reale o potenziale, in cui possa essere direttamente o indirettamente coinvolto. Al verificarsi di tale conflitto, il o i membro(i) interessato(i) si impegna(n) a:
 - astenersi dal partecipare a discussioni e votazioni riguardanti l'allocazione delle risorse, i criteri di selezione delle operazioni e, più in generale, qualsiasi argomento che potrebbe portare ad una situazione di conflitto d'interessi;
 - non richiedere o divulgare documenti relativi alla materia in questione;
 - dimettersi dalle sue (loro) funzioni se richiesto dal Presidente.

Art. 12 – Comitato Direttivo

- I. In ossequio all'art. 12 del Regolamento (UE) n. 1299/2013 e al paragrafo 5.3 del PC INTERREG V-A Italia-Malta, il CdS può istituire un Comitato Direttivo che agisce sotto la sua responsabilità per la selezione delle operazioni. La composizione del Comitato Direttivo rispetterà i principi del partenariato stabiliti agli art. 5 e 8 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
- II. Il Comitato Direttivo ha un proprio Regolamento interno approvato dal CdS, che ne stabilisce le modalità di funzionamento.

Art. 13 – Segretariato Congiunto

- I. Il Segretariato Congiunto supporta l'AdG, il CdS, l'AdC e l'Autorità di Coordinamento Nazionale Maltese nello svolgimento dei propri compiti.
- II. Per quanto concerne l'assistenza al CdS il SC assolve ai seguenti compiti:
 - o predisposizione della documentazione utile all'organizzazione e allo svolgimento delle riunioni;
 - o organizzazione e svolgimento delle sedute del CdS (comunicazione, informazione, contatti con i partecipanti, invio e distribuzione dei documenti, il verbale ed eventuali altri resoconti sommari delle riunioni e la sintesi delle decisioni assunte, etc.);
 - o assiste il presidente del CdS nelle sue funzioni;

Art. 14 – Gruppi di lavoro

- I. Il CdS può istituire dei gruppi di lavoro settoriali e tematici, come strumento di approfondimento di questioni specifiche. I gruppi di lavoro svolgono la loro attività su specifico mandato del CdS, secondo le modalità di funzionamento fissate dallo stesso. Gli esiti dei lavori sono in seguito riportati al CdS ai fini della relativa approvazione, ove necessario.

Art. 15 – Approvazione e modifiche

- I. Il presente Regolamento è approvato dal CdS in occasione della sua prima seduta mediante il consenso. Le disposizioni del Regolamento sono efficaci per il periodo di validità del Programma.
- II. Il presente Regolamento può essere modificato su richiesta scritta, formulata al Presidente di turno da un membro effettivo del CdS. La modifica proposta può essere approvata durante la prima seduta utile del CdS o anche mediante procedura di consultazione scritta.

Art. 16 - Disposizioni finali

- I. Il presente Regolamento, viene redatto in lingua italiana e inglese e vale sino alla data di conclusione del PC INTERREG V – A Italia-Malta in linea con l'Art. 15.
- II. Tutto quanto non è espressamente previsto dal presente Regolamento è disciplinato dalla Decisione della Commissione Europea C(2015)7046 del 12/10/2015 di approvazione del Programma di Cooperazione INTERREG V-A Italia-Malta, nonché dalle disposizioni del Regolamento generale n. 1303/2013 e del Regolamento (UE) n. 1299/2013.

Malta, 11/01/2016